



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Genova
Prima Sezione Penale

All'udienza pubblica in data 26 giugno 2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 7 giugno 2019,
appellata

dagli imputati NUCERA Paolo, NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, RODA' Francesco Antonio, NUCERA Giovanni di Paolo, NUCERA Giovanni di Antonio, PALTRINIERI Paolo, PINASCO Ivana, CALDERONE Natale, MONDELLO Gabriella, SANGUINETI Giuseppe, MANDATO Ettore, REMILLI Alfred,

dal Procuratore della Repubblica nei confronti di PALTRINIERI Paolo, MANGLAVITI Daniela, SANGUINETI Giuseppe,

dalla Parte Civile Comune di Lavagna nei confronti di tutti gli imputati

Visti gli artt. 604, 598 e 522 c.p.p.

DICHIARA

nei confronti della sola MONDELLO la nullità della sentenza impugnata, della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti intermedi, disponendo la trasmissione di copia degli atti che la riguardano al Procuratore della Repubblica in Sede per le Sue valutazioni;

Visti gli artt. 530 e 605 c.p.p.

ASSOLVE

PALTRINIERI Paolo dal reato contestato al capo 3), perché il fatto non sussiste;
NUCERA Paolo dal reato contestato a capo 6) per non aver commesso il fatto;
SANGUINETI Giuseppe dai reati contestati ai capi 13) e 15) perché il fatto non sussiste, revocando le relative statuizioni civili;

Visti gli artt. 531 e 605 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di RODA' in ordine al reato ascrittogli al capo 3), esclusa l'aggravante prevista dall'art. 7 L. 152/91, limitatamente al prestito a Papale Alfio per essersi il reato estinto per prescrizione;

Visti gli artt. 533, 535, 605 c.p.p.

DICHIARA

PALTRINIERI e MANGLAVITI responsabili del reato contestato al capo 2),
SANGUINETI responsabile del reato contestato al capo 12);

Visti gli artt. 605 c.p.p., 163 e 175 c.p.

CONDANNA

MANGLAVITI alla pena di anni 2 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali dei giudizi di primo e secondo grado; concede all'imputata la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato rilasciato dal casellario giudiziale;

Visto l'art. 605 c.p.p.

RIDUCE

la pena inflitta a

NUCERA Paolo ad anni 16 mesi 3 di reclusione

NUCERA Francesco ad anni 7 mesi 10 di reclusione

RODA' ad anni 15 mesi 6 di reclusione

NUCERA Giovanni di Antonio ad anni 1 mese 11 di reclusione ed € 1900 di multa

PALTRINIERI ad anni 5 mesi 2 di reclusione ed € 8700 di multa

SANGUINETI ad anni 1 mese 6 di reclusione ed € 60 di multa

REMILLI ad anni 6 mesi 6 di reclusione ed € 28.000 di multa;

Visto l'art. 591 c.p.p.

DICHIARA

inammissibile per carenza di interesse

l'appello proposto da RODA' avverso la confisca delle quote dei beni intestati esclusivamente a MANGLAVITI, RODA' Sara e RODA' Giulia nonché delle quote del danaro depositato sui conti correnti, intestati alla "M.P.GIOCHI S.R.L.",

l'appello proposto da PALTRINIERI avverso la confisca delle quote societarie della "M.P.GIOCHI S.R.L." intestate a GALLIENI Veronica;

Visti gli artt. 538 ss.c.p.p.

CONDANNA



al risarcimento dei danni patiti dalla Parte Civile Comune di Lavagna, da liquidarsi in separato giudizio,

PALTRINIERI e MANGLAVITI, in solido, in relazione al capo 2)

RODA' in relazione al capo 4) e al capo 22)

NUCERA Paolo, RODÀ Francesco Antonio, NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, CALDERONE, NUCERA Giovanni di Antonio in solido in relazione al capo 5)

SANGUINETI in relazione al capo 12)

RODA' e PALTRINIERI in relazione ai capi 19) e 21);

CONDANNA

NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, PINASCO, NUCERA Giovanni di Paolo in solido al pagamento della somma di € 250.000 a titolo di provvisoria in relazione ai capi 6) e 7);

Visti gli artt. 543 c.p.p. e 186 c.p.

DISPONE

la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia da eseguirsi entro il termine di 30 giorni dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza;

Visto l'art. 605 c.p.p.

ELIMINA

la confisca dell'orologio Rolex Daytona e ne ordina la restituzione a PALTRINIERI;

Visti gli artt. 605 c.p.p. e 32 c.p.

ELIMINA

l'interdizione legale nei confronti di PALTRINIERI;

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.

CONFERMA NEL RESTO E CONDANNA

NUCERA Antonio, NUCERA Giovanni di Paolo, PINASCO, CALDERONE, MANDATO al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio;

RODA', NUCERA Paolo, NUCERA Antonio, NUCERA Francesco in solido alla rifusione delle spese processuali di questo grado del giudizio sostenute dalla Parte Civile Regione Liguria, che liquida in € 4212;



RODA' e PALTRINIERI in solido alla rifusione delle spese processuali di questo grado del giudizio sostenute dalla Parte Civile Noziglia Stefano, che liquida € 3240;
RODA', NUCERA Paolo, NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, PALTRINIERI, MANGLAVITI, CALDERONE, NUCERA Giovanni di Antonio, SANGUINETI in solido alla rifusione delle spese processuali di questo grado del giudizio sostenute dalla Parte Civile Comune di Lavagna, che liquida in € 16.400;

DISPONE

la trasmissione di copia degli atti relativi al reato contestato al capo 10) al Procuratore della Repubblica in Sede, perché valuti la posizione di NUCERA Antonio;

Visto l'art. 304 c.1 lett c) c.p.p.

SOSPENDE

i termini della custodia cautelare nei confronti di RODA', NUCERA Paolo, NUCERA Antonio, NUCERA Francesco.

RISERVA termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

IL PRESIDENTE

